

**Ordinanza  
concernente il controllo delle caldaie  
per locomotive a vapore  
delle imprese ferroviarie in concessione**

del 7 agosto 1974 (Stato 15 settembre 1974)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>1</sup> sulle ferrovie,  
*ordina:*

I

**Articolo unico**

<sup>1</sup> L'Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore è incaricata di controllare le caldaie di locomotive a vapore delle imprese ferroviarie in concessione, sotto l'alta vigilanza del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.

<sup>2</sup> Per siffatto controllo, sono determinanti le prescrizioni dell'ordinanza del 9 aprile 1925<sup>2</sup> concernente l'impianto e l'esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore.

<sup>3</sup> L'Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore riscuote, per la sua attività, le tasse approvate dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.

II

L'ordinanza del 9 aprile 1925 concernente l'impianto e l'esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore è modificata come segue:

*Art. 6 n. 1*

...

*Art. 32 n. 2*

...

RU 1974 1381

<sup>1</sup> RS 742.101

<sup>2</sup> [CS 8 370; RU 1974 1381, 1999 704 n. II 30, 2006 2437 art. 8 n. 1. RU 2007 2943 art. 17 cpv. 1 n. 1]. Vedi ora: l'O del 15 giu. 2007 sull'utilizzo di attrezzature a pressione (RS 832.312.12).

## III

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le prescrizioni ad essa contrarie.

<sup>2</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 1974.